Art. 114 Procedura decisionale

Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:

a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995[1] sulla parità dei sessi;

b. secondo la legge del 13 dicembre 2002[2] sui disabili;

c. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989[3] sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;

d. secondo la legge del 17 dicembre 1993[4] sulla partecipazione;

e. derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994[5] sull'assicurazione malattie.

[1] RS **151.1**
[2] RS **151.3**
[3] RS **823.11**
[4] RS **822.14**
[5] RS **832.10**